STATUTO DELLA "CONFEDERAZIONE DEGLI AGENTI GENERALI DI ASSICURAZIONE DI GENERALI ITALIA" in forma abbreviata "CONFAGI" Art. 1 Denominazione 1. E' costituita, in conformità alle leggi vigenti, la "CONFE-DERAZIONE DEGLI AGENTI GENERALI DI ASSICURAZIONE DI GENERALI ITALIA", denominata in forma abbreviata "CONFAGI". 2. Le Associazioni aderenti mantengono la propria autonomia, la titolarità delle deleghe sindacali e la loro rappresentatività anche per la firma di accordi e contratti. Art. 2 Durata 1. La CONFAGI ha durata illimitata. Potrà esserne deliberato lo scioglimento con le modalità di cui al successivo art. 15. Art. 3 Sede

1. La sede sociale è stabilita in Roma, alla Salita di San Ni-

Art. 4

Finalità

1. La CONFAGI tutela gli interessi delle Associazioni confede-

rate e dei loro iscritti, favorendone l'unità, l'autonomia, la

professionalità e l'imprenditorialità allo scopo di realizzare

cola da Tolentino n. 1/b.

lo sviluppo delle attività agenziali.	
2. A tal fine la CONFAGI:	
- rappresenta gli interessi delle Associazioni confederate e	
dei loro iscritti dinanzi alla Compagnia mandante Generali	
Italia S.p.A., ed alle altre eventuali imprese mandanti;	
- persegue l'unitarietà nella politica sindacale delle singole	
Associazioni aderenti;	
- promuove, realizza e pubblicizza iniziative di stimolo e so-	
stegno delle attività assicurative;	
- promuove, organizza, gestisce corsi e iniziative di aggior-	
namento e formazione professionale inerenti l'attività assicu-	
rativa per gli iscritti alle Associazioni confederate, i loro	
collaboratori e dipendenti;	
- promuove, stipula, gestisce convenzioni a favore delle Asso-	
ciazioni confederate e dei loro iscritti, con la libera ade-	
sione degli stessi;	
- promuove l'organizzazione di viaggi e soggiorni professiona-	
li per gli iscritti alle Associazioni confederate;	
- promuove e realizza studi, progetti, analisi, modelli, rile-	
vazioni statistiche nonché iniziative e servizi collegati alle	
attività delle Agenzie Generali;	
- favorisce intese, sinergie, opportunità di lavoro e di col-	
laborazione tra gli iscritti alle Associazioni confederate.	
3. La CONFAGI non persegue scopi politici né fini di lucro.	
Art. 5	

- 1. Sono Soci della Confederazione le Associazioni:
- "ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI GENERALI INA ASSITALIA" -

marchio GENERALI ITALIA, in forma abbreviata "ANAGINA"

- "GAAG GRUPPO AZIENDALE AGENTI LLOYD ITALICO"
- "UNAT GRUPPO AGENTI GENERALI ITALIA S.P.A.".
- 2. Possono entrare a far parte della CONFAGI le Associazioni sindacali di Agenti di assicurazione con mandato da Generali Italia S.p.a. che, su specifica domanda del loro rappresentante legale, vengano accolte con delibera del Consiglio Direttivo assunta all'unanimità. Alla domanda andrà allegata la dichiarazione di condivisione degli scopi perseguiti dalla Confederazione e l'accettazione delle norme del presente Statuto.

 3. Ogni Associazione confederata è tenuta a versare alla CONFAGI un contributo annuale nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

Diritti ed obblighi dei Soci

- 1. I Soci sono tenuti ad uniformare la loro condotta alle norme del presente Statuto.
- I Soci sono tenuti, altresì, a rispettare le delibere adottate dagli organi della CONFAGI.

Art. 7

Organi

1. Gli organi della Confederazione sono:

a) il Comitato di Presidenza; b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 8 Il Comitato di Presidenza 1. Il Comitato di Presidenza è composto dai legali rappresentanti pro tempore delle Associazioni confederate. 2. Il Comitato di Presidenza si riunisce, su convocazione di uno dei suoi componenti, almeno una volta ogni quattro mesi. 3. Per la validità delle sedute del Comitato di Presidenza è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. Per la validità delle sue deliberazioni occorre l'unanimità dei voti. 4. Le espressioni di voto sono, di norma, palesi. 5. Delle riunioni è redatto verbale che viene approvato nel corso della riunione successiva. 6. Il Comitato di Presidenza può delegare al compimento di determinati atti uno dei suoi componenti ovvero uno dei componenti del Consiglio Direttivo, con attribuzione dei relativi poteri di rappresentanza. 7. Il Comitato di Presidenza, per lo svolgimento di compiti operativi o attività particolarmente impegnative, può nominare Commissioni di lavoro e avvalersi della collaborazione di soggetti, anche estranei alla Confederazione, nominati di volta in volta ed in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione dei programmi.

8. Le funzioni di componente del Comitato di Presidenza sono svolte a titolo gratuito. I rimborsi delle spese sostenute rimangono a carico delle Associazioni confederate. Art. 9 Attribuzioni del Comitato di Presidenza 1. Al Comitato di Presidenza spetta il compito di: a) curare l'attuazione degli indirizzi generali e dei programmi della Confederazione; b) promuovere e coordinare l'attività associativa, dando le disposizioni necessarie per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo; c) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; d) stipulare gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività della Confederazione; e) disporre il pagamento delle spese; f) assicurare la tempestiva compilazione dei conti consuntivi; q) deliberare le modifiche dello Statuto; h) deliberare lo scioglimento della Confederazione; i) rappresentare la Confederazione di fronte a terzi ed in giudizio. 2. Ciascun componente del Comitato di Presidenza nomina, scegliendoli tra gli iscritti alle Associazioni confederate di cui è rappresentante legale, tre componenti del Consiglio Direttivo e può determinarne la cessazione, anche singolarmente, provvedendo alla loro sostituzione.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto dai componenti del Comitato di Presidenza nonché da ulteriori 3 (tre) componenti designati da ciascun componente del Comitato di Presidenza a norma del comma 2 dell'art. 9 che precede.
- 2. Quando il comportamento di un componente nominato del Consiglio Direttivo risulti incompatibile con gli indirizzi politici della Confederazione, il Consiglio stesso può deliberare la sospensione immediata dalla carica del componente. Si procederà, in tal caso, alla sua sostituzione a norma del comma 2 dell'art. 9 che precede.
- 3. Il componente nominato del Consiglio Direttivo, assente ingiustificato per tre riunioni, anche non consecutive, decade
 automaticamente dall'incarico.
- 4. In caso di cessazione anticipata, decadenza dall'incarico, impedimento non temporaneo, dimissioni di uno dei componenti nominati del Consiglio Direttivo, si procederà alla sua sostituzione a norma del comma 2 dell'art. 9 che precede.
- 5. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
- 6. Le funzioni di componente del Consiglio Direttivo sono svolte a titolo gratuito. I rimborsi delle spese sostenute rimangono a carico delle Associazioni confederate.

Art. 11

Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Comitato di Presidenza mediante comunicazione, fatta pervenire almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione, e recante l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. La convocazione del Consiglio Direttivo può essere effettuata con ogni mezzo che dia certezza dell'avvenuta comunicazione nei termini stabiliti.
- 2. Le riunioni sono presiedute dal Comitato di Presidenza, o dai componenti del Comitato di Presidenza presenti alla riunione.
- 3. Ogni componente ha diritto ad un voto.
- 4. Le espressioni di voto sono, di norma, palesi.
- 5. Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
- 6. Ciascun componente del Comitato di Presidenza ha diritto di veto sulle delibere del Consiglio Direttivo. In caso di assenza il diritto di veto può essere manifestato anche successivamente alla delibera, purché entro 24 (ventiquattro) ore dalla conoscenza della delibera stessa.
- 7. Delle riunioni è redatto verbale che viene approvato nel corso della riunione successiva.
- 8. Ciascun componente del Consiglio Direttivo può farsi rappresentare da altro componente tramite delega scritta. Ciascun
 componente non può essere portatore di più di una delega.

- 9. Qualora l'avviso di convocazione lo preveda, è consentito l'intervento mediante mezzi di comunicazione audio o audio/video, purché:
- sia consentito a chi presiede di accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti;
- sia garantito a ciascun partecipante di identificare con esattezza gli altri partecipanti, di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di ricevere e trasmettere la documentazione relativa agli argomenti in discussione, di partecipare alla votazione. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento, l'adunanza non sarà valida e dovrà essere riconvocata. Nel caso in cui, nel corso dell'adunanza, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa da chi presiede e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Art. 12

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

- 1. Al Consiglio Direttivo spetta il compito di:
- a) curare e mantenere i rapporti con Generali Italia S.p.A. ed eventuali altre Imprese Mandanti, con i Ministeri, le rappresentanze di enti e organismi, con le forze parlamentari e politiche;
- b) curare le relazioni esterne con gli organi di informazione e di stampa;

c) deliberare sull'indirizzo generale e sui programmi della	
Confederazione;	
d) assumere le iniziative più idonee al raggiungimento delle	
finalità statutarie previste dall'art. 4;	
e) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;	
f) deliberare il contributo annuale a carico delle Associazio-	
ni confederate;	
g) curare l'esatta osservanza del presente Statuto da parte	
dei Soci;	
h) deliberare sulla domanda di ammissione di nuove associazio-	
ni;	
i) approvare il rendiconto economico e finanziario.	
2. Ai componenti del Consiglio Direttivo possono essere affi-	
date, su delega del Comitato di Presidenza, specifiche compe-	
tenze, incarichi e attività.	
3. In funzione degli argomenti all'ordine del giorno il Consi-	
glio Direttivo può invitare alle riunioni il Presidente del	
Collegio dei Revisori dei Conti con diritto a parere consulti-	
vo.	
Art. 13	
Il Collegio dei Revisori dei Conti	
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presi-	
dente e da due membri effettivi, nominati dal Consiglio Diret-	
tivo con le modalità previste all'art. 11.	
2. Possono assumere la carica di componente del Collegio dei	

Revisori dei Conti soggetti iscritti alle Confederazioni aderenti. 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione della Confederazione, vigila sull'osservanza della legge e delle delibere di spesa ed accerta la regolare tenuta della contabilità associativa. 4. La carica dei Revisori dei Conti è incompatibile con altra carica in seno alla Confederazione. 5. In caso di cessazione anticipata o di impedimento non temporaneo di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione. 6. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni. 7. Le funzioni di componente del Collegio dei Revisori sono svolte a titolo gratuito. I rimborsi delle spese sostenute rimangono a carico delle Associazioni confederate. Art. 14 Amministrazione 1. Le risultanze della gestione devono ogni anno risultare da un rendiconto economico e finanziario, predisposto dal Comitato di Presidenza entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo. 2. L'esercizio è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. 3. Il Consiglio Direttivo fissa annualmente le quote associative.

4. I rimborsi spese per la partecipazione agli organi statuari	
della Confederazione e per la partecipazione alle trattative	
nazionali ed alle attività della Confederazione sono a totale	
carico delle singole Associazioni che aderiscono alla Confede-	
razione, salvo espressa delibera preventiva del Consiglio Di-	
rettivo.	
5. Durante la vita della Confederazione non possono essere di-	
stribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali	
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.	
Art. 15	
Scioglimento della Confederazione	
1. La deliberazione di scioglimento della Confederazione deve	
essere adottata dal Comitato di Presidenza con voto unanime.	
2. Il recesso da parte di una associazione ha effetto immedia-	
to e non determina lo scioglimento della Confederazione. In	
tal caso l'Associazione che manifesta la volontà di recedere	
deve corrispondere la quota associativa relativa all'anno in	
corso e non ha diritto ad alcun rimborso.	
Art. 16	
Decorrenza dello Statuto	
1. Il presente Statuto entra in vigore il 17 novembre 2015.	